



A TUTTI I SIGG. CLIENTI
LORO SEDI

OGGETTO: Concordato Preventivo Biennale e approvazione degli ISA con correttivi.

Correttivi degli Indici affidabilità fiscale

Con il Decreto 29.4.2024, recentemente pubblicato sul S.O. n. 34 della G.U. 10.9.2024, n. 212, il MEF ha definito i "correttivi straordinari", riguardanti il periodo d'imposta 2023, finalizzati ad adeguare i risultati degli ISA 2024 alle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia / alimentari e all'andamento dei tassi di interesse.

Il CPB 2024 - 2025 per i soggetti ISA

Nell'ambito del D.Lgs. n. 13/2024, viene introdotto, a decorrere dal 2024, del concordato preventivo biennale (CPB).

Con il D.Lgs. n. 108/2024, c.d. "Decreto correttivo" il Legislatore ha introdotto una serie di novità finalizzate a rendere "più appetibile" l'adesione alla proposta da parte dei contribuenti.

REQUISITI DI ACCESSO

Va premesso che la disciplina del concordato è applicabile solo ai soggetti ISA.

Possono accedere al CPB i soggetti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023), non hanno:

- debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate;

o

- debiti contributivi.

Possono comunque accedere al concordato i soggetti che, entro il termine di accettazione della proposta (31.10.2024), hanno estinto i predetti debiti se l'ammontare complessivo del debito residuo è inferiore a €5.000.



Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione / rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CPB

Non possono accedere al CPB i soggetti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:

- omessa presentazione della dichiarazione in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (2023 - 2022 - 2021);
- condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali ex art. 2621, C.c., riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (2023 - 2022 - 2021);
- con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2023), conseguimento, nell'esercizio d'impresa / lavoro autonomo, di redditi / quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d'impresa / lavoro autonomo.
- La nuova causa di esclusione trova applicazione, in particolare, nei confronti dei lavoratori autonomi che nel 2023 beneficiano del regime "di favore" riservato ai c.d. "impatriati", ovvero delle imprese che nel 2023 realizzano plusvalenze in regime PEX;
- adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato (2024), al regime forfetario. In pratica il CPB è precluso al contribuente in regime ordinario nel 2023 che nel 2024 ha adottato il regime forfetario;
- fusione, scissione, conferimento, ovvero per società di persone / studi associati, modifiche della compagine sociale nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2024). Con riferimento a quest'ultima fattispecie quindi l'uscita / entrata di un socio / associato nel corso del 2024 non consente di accedere al CPB per il 2024-2025. Dovrà essere chiarito se una "semplice" modifica di quota tra i medesimi soci costituisce una causa di esclusione.

Considerato l'espresso riferimento normativo alle imprese "*che applicano gli indici sintetici di affidabilità*" **non possono accedere al CPB anche i soggetti per i quali sussiste una causa di esclusione dagli ISA.**

Così, ad esempio, non può accedere al CPB per il 2024 - 2025 un'imprenditore individuale / società di persone / srl / lavoratore autonomo che ha iniziato l'attività nel 2023.

EFFETTI DELL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA



In caso di accettazione della proposta il contribuente deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso.

L'accettazione della proposta vincola al rispetto del concordato anche i soci / associati dei soggetti di cui agli artt. 5, 115 e 116, TUIR (società di persone, studi associati, srl trasparenti).

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO OGGETTO DI CONCORDATO

L'art. 15, D.Lgs.n. 13/2024 prevede che il reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, senza considerare:

- plusvalenze / minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato art. 54;
- redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / studi associati di cui all'art. 5, TUIR;
- corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela / di elementi immateriali di cui all'art. 54, comma 1-quater, TUIR.

In base al comma 2 del citato art. 15 il saldo netto tra le plusvalenze / minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela / di elementi immateriali e i redditi derivanti dalle predette partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato.

	Reddito concordato
+ / -	saldo netto plus / minusvalenze / corrispettivi cessione clientela o elementi immateriali / redditi da partecipazione in soggetti ex art. 5, TUIR
=	reddito di lavoro autonomo da dichiarare

Il reddito di lavoro autonomo minimo da dichiarare non può essere inferiore a €2.000.

In caso di società semplici / studi associati ex art. 5, TUIR, il limite di € 2.000 è ripartito tra i soci / associati in base alle relative quote di partecipazione.

REDDITO D'IMPRESA OGGETTO DI CONCORDATO

L'art. 16, D.Lgs. n. 13/2024 prevede che il reddito d'impresa proposto al soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), senza considerare:



- plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché minusvalenze / sopravvenienze passive e perdite su crediti;
- utili / perdite derivanti da partecipazioni in società di persone / studi associati di cui all'art. 5, TUIR o in società di capitali trasparenti di cui all'art. 115 e 116, TUIR, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società / enti di cui all'art. 73, comma 1, TUIR (spa, srl, ecc.). Al fine dell'individuazione di questi ultimi, vanno applicate le regole ordinarie contenute negli artt. 59 e 89, TUIR.

Il comma 2 del citato art. 16 prevede che il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonché gli utili / perdite derivanti dalle predette partecipazioni determinano una corrispondente variazione del reddito concordato.

Le perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta precedenti riducono il reddito in base alle disposizioni contenute negli artt. 8 e 84, TUIR.

	Reddito concordato
+ / -	saldo netto plus / minusvalenze, sopravvenienze attive / passive, perdite su crediti, utili / perdite da partecipazione in società di persone / capitali
-	perdite fiscali pregresse
=	reddito d'impresa da dichiarare

Il reddito d'impresa minimo da dichiarare non può essere inferiore a €2.000. Per le snc / sas / imprese familiari ex art. 5, TUIR, nonché per le società di capitali trasparenti di cui agli artt. 115 e 116, TUIR, il limite di € 2.000 è ripartito tra i soci / collaboratori in base alle relative quote di partecipazione. Fermo restando l'applicazione del reddito minimo da dichiarare (€ 2.000), il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali determinate ai sensi del citato comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto di concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi nel rispetto delle ordinarie regole ex artt. 8 e 84, TUIR.

VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA OGGETTO DI CONCORDATO

Il valore della produzione netta proposto al soggetto è individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97 (artt. 5, 5-bis, 8 e 10) senza considerare le predette componenti individuate dagli artt. 15 e 16 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo / d'impresa oggetto di concordato, se rilevanti ai fini IRAP.

Il saldo netto tra le componenti determina una corrispondente variazione del VAP concordato.



Il VAP minimo da dichiarare non può essere inferiore a €2.000.

RILEVANZA DELLE BASI IMPONIBILI CONCORDATE

Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / IRAP / contributi previdenziali, l'eventuale maggiore / minore:

- reddito effettivo;
- valore della produzione netta effettiva;

nei periodi di vigenza del concordato.

È comunque possibile versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

I riflessi / rilevanza del CPB con riferimento ai contributi previdenziali interessa senz'altro i soggetti iscritti all'IVS / Gestione separata INPS.

In merito alle Casse previdenziali l'ADEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati) nel proprio sito Internet ha comunicato che il concordato non produce effetti in ordine agli obblighi contributivi degli iscritti alle singole Casse.

circostanze eccezionali

In presenza di casi eccezionali, individuati dal MEF con il Decreto 14.6.2024 che determinano una riduzione del reddito effettivo / VAP IRAP effettivo, eccedente il 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, lo stesso cessa di produrre effetto a decorrere dal periodo d'imposta in cui tale differenza si realizza.

In particolare, il concordato cessa di produrre effetti, al sussistere delle seguenti circostanze eccezionali:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli artt. 7, comma 1, lett. c) e 24, comma 1, D.Lgs. n. 1/2018;
- altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
 - danni ai locali destinati all'attività d'impresa / lavoro autonomo, tali da renderli totalmente / parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
 - danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
 - impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività;
 - sospensione dell'attività, laddove l'unico / principale cliente sia un soggetto che, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA;



- sospensione dell'esercizio della professione con comunicazione all'Ordine di appartenenza / Enti previdenziali e assistenziali / Casse di competenza.

Come disposto dall'art. 5, DM 14.6.2024, in presenza dei predetti eventi straordinari comunicati dal contribuente, il reddito d'impresa / lavoro autonomo e il VAP, sono ridotti nelle seguenti misure:

- 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
 - 20%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
 - 30%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 120 giorni;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa / giudiziale;
 - affitto dell'unica azienda.

benefici premiali

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai soggetti che accettano la proposta dell'Agenzia:

- sono riconosciuti i benefici premiali ISA, compresi quelli relativi all'IVA ex art. 9-bis, comma 11, DL n. 50/2017 (esclusione disciplina delle società non operative, esonero visto di conformità, esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici, ecc.);
- non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all'art. 39, DPR n. 600/73.

QUADRO P - MOD. ISA

Ai fini dell'elaborazione della proposta di CPB per il 2024 - 2025 e per la relativa accettazione, con il Provvedimento 28.2.2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello utilizzabile per la comunicazione dei dati rilevanti per i soggetti ISA, aggiornato in data 15.6.2024 e in data 6.8.2024 al fine di tener conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 108/2024.

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (mod. CPB):

- **costituisce parte integrante del mod. ISA** (il modello va inviato congiuntamente al mod. ISA in sede di presentazione del mod. REDDITI 2024);
- va presentato dai contribuenti che:
 - nel 2023 hanno esercitato, in via prevalente, attività per le quali sono stati approvati gli ISA;



- applicano gli ISA per il 2023 e **intendono aderire alla proposta di CPB per il 2024 - 2025.**

Per effettuare il calcolo della proposta di CPB, dopo aver compilato i campi presenti nel quadro P va utilizzato l'applicativo "inserito" nell'ambito del software "Il tuo ISA" .

ADESIONE ALLA PROPOSTA

Come disposto dall'art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024 nella versione previgente il contribuente poteva aderire alla proposta di concordato entro il 30.6 (termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP).

Per il primo anno di applicazione il termine di adesione era stato differito al 15.10.2024, ossia al termine previsto dall'art. 38, D.Lgs. n. 13/2024 per la presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2024.

La lett. b) del comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. n. 108/2024 ha posticipato, a regime, dal 30.6 al 31.7 ovvero entro l'ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, il termine entro il quale il contribuente può aderire alla proposta.

Per il primo anno di applicazione (2024), il termine di adesione alla proposta è differito dal 15.10 al 31.10.2024, ossia al nuovo termine previsto dall'art. 11, D.Lgs. n. 1/2024 per la presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2024.

REGIME OPZIONALE "FLAT TAX INCREMENTALE"

L'art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024, prevede (in via facoltativa) la possibilità di applicare una "flat tax incrementale":

- strutturata in 3 aliquote (10% / 12% / 15%) applicabili in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023);
- applicata sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo d'imposta precedente (2023) rettificato ai sensi dei citati artt. 15 e 16.
-

Aliquota applicata	Punteggio ISA
15%	inferiore a 6
12%	pari o superiore a 6 e inferiore a 8
10%	pari o superiore a 8

L'imposta sostitutiva va corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta concordato.

ADEMPIMENTI FISCALI / CONTABILI / DICHIARATIVI



Nei periodi d'imposta oggetto di concordato continuano a sussistere gli adempimenti fiscali ordinari e pertanto i soggetti interessati sono tenuti:

- agli ordinari obblighi contabili / dichiarativi;
- alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei mod. ISA.

L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA (che continua ad essere applicata in base alle regole ordinarie).

DETERMINAZIONE ACCONTI 2024 / 2025

L'acconto IRPEF / IRES / IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi / valore della produzione netta concordati.

Per il 2024 (primo anno di adesione al CPB):

- se l'acconto IRPEF / IRES è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza tra il reddito concordato e quello d'impresa / lavoro autonomo 2023, rettificato in base agli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024.

La maggiorazione va versata entro il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto;

- se l'acconto IRAP è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il 2023, rettificato in base all'art. 17, D.Lgs. n. 13/2024.

La maggiorazione va versata entro il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto;

- se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2024 (metodo previsionale), la seconda rata dell'acconto IRAP è calcolata quale differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito / VAP concordato e quanto versato con la prima rata calcolata in base alle regole ordinarie.

CESSAZIONE DEL CPB

Il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d'imposta nel quale il contribuente:

- modifica l'attività esercitata nel biennio concordatario rispetto a quella del periodo d'imposta precedente, salvo che per la nuova attività sia prevista l'applicazione dello stesso ISA;
- cessa l'attività;
- aderisce al regime forfetario. Così, ad esempio, il contribuente in regime ordinario nel 2024 che nel 2025 adotta il regime forfetario esce dal CPB dal 2025;
- dichiara ricavi ex artt. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54, comma 1, TUIR di ammontare superiore a € 7.746.853, ossia ricavi / compensi



superiori del 50% rispetto al limite previsto per l'applicazione degli ISA (€ 5.164.569).

Inoltre il concordato cessa in caso di operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero per società di persone / studi associati di cui all'art. 5, TUIR, modifiche della compagine sociale.

DECADENZA DAL CPB

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d'imposta nel caso in cui:

- a seguito di accertamento, per il 2024 - 2025 o per il 2023, sia rilevata l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza / indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità. A tal fine, sono considerate di non lieve entità:
 - le violazioni constatate che integrano le fattispecie di reato in materia di imposte sui redditi e IVA ex D.Lgs. n. 74/2000, relativamente al 2024 - 2025;
 - la comunicazione inesatta / incompleta dei dati ISA, in misura tale da determinare un minor reddito / valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;
 - l'omessa presentazione del mod. redditi / IRAP / IVA / 770 per il 2024 - 2025;
 - la mancata / non tempestiva memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi giornalieri, ovvero la memorizzazione / trasmissione di dati incompleti o non veritieri (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97) / mancata emissione di documenti di trasporto ovvero emissione per importi inferiori a quelli reali (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/97), contestate in numero pari o superiore a 3 (commesse in giorni diversi);
 - l'omessa tenuta / conservazione delle scritture contabili / documenti / registri previsti in materia di imposte dirette / IVA;
 - l'omessa installazione / manomissione del RT;
- a seguito di modifica / integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 2, comma 8, DPR n. 322/98 (presentazione dichiarazione integrativa), risulta una quantificazione diversa dei redditi / VAP IRAP rispetto a quelli in base ai quali è stata accettata la proposta di concordato;
- sono indicati in dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- ricorre una causa di esclusione dal CPB di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 13/2024:



- omessa presentazione del mod. redditi in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali ex art. 2621, C.c., riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2023), conseguimento, nell'esercizio d'impresa / lavoro autonomo, di redditi / quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d'impresa / lavoro autonomo;
- adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato (2024), al regime forfetario ossia, passaggio dal regime ordinario 2023 al regime forfetario 2024;
- operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero per società di persone / studi associati di cui all'art. 5, TUIR, modifiche della compagine sociale nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2024);
- viene meno il requisito di cui all'art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024, ossia, con riferimento al periodo d'imposta precedente quello di applicazione del concordato, il contribuente non ha debiti tributari / contributivi (estinto tali debiti), di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni);
- omesso versamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato.

Le violazioni constatate che integrano le fattispecie di reato in materia di imposte sui redditi e IVA ex D.Lgs. n. 74/2000, relativamente al 2024 - 2025, nonché le violazioni riguardanti:

- l'omesso versamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato;
- la comunicazione inesatta / incompleta dei dati ISA, in misura tale da determinare un minor reddito / valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;

se regolarizzate, ove possibile, mediante il ravvedimento, non rilevano ai fini della decadenza dal concordato.

In caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte / contributi determinati tenendo conto del reddito / VAP concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.



STUDIO PERINI

Rimaniamo a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Verona, 17.09.2024.

Lo Studio